

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N.10

OGGETTO: iniziative per migliorare l'efficacia dell'attività ispettiva e contenere il relativo contenzioso

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 5 luglio 2005)

VISTE le Linee di indirizzo per il Piano pluriennale 2004-2007, approvate dal CIV con deliberazione n. 8 del 9 giugno 2004, in cui - nel paragrafo dedicato alla vigilanza - è indicato l'obiettivo di *"prendere in esame e costruire proposte migliorative in merito all'azione ispettiva e di conciliazione, da proporre anche in sede legislativa"*;

CONSIDERATO che tale obiettivo si è ulteriormente consolidato, essendo stato integralmente ripreso nella Relazione programmatica per gli anni 2006-2008, approvata dal CIV con deliberazione n. 9 del 10 maggio 2005, per *"incentivare comportamenti orientati alla legalità"*;

VISTO il documento n. 242, approvato dal C.d.A. in data 9.3.2005, avente ad oggetto "Attività di vigilanza, analisi dei risultati al 31 dicembre 2004";

VISTO il documento n. 435, esaminato dal C.d.A. in data 22.6.2005, avente ad oggetto "incassi a seguito di accertamenti ispettivi - informativa", in cui vengono evidenziati i tempi *"estremamente dilatati delle riscossioni"*, con una percentuale media di riscossioni, nell'ultimo quinquennio, pari al 35% rispetto all'accertato;

CONDIVISE le considerazioni contenute nella nota informativa allegata, predisposta dalla Commissione Entrate, che fa parte integrante della presente deliberazione,

Il Segretario
Del


DELIBERA

di impegnare gli Organi dell'Istituto:

- ad adottare ogni iniziativa utile a favorire la qualità dell'attività ispettiva e la riduzione del relativo contenzioso, partendo da una puntuale verifica dei verbali ispettivi da parte delle Sedi dell'Istituto, prima della notificazione;
- a valutare l'impatto della possibile traslazione nell'ambito della normativa previdenziale del concordato, della conciliazione giudiziale e dell'acquiescenza del contribuente, per sostenere una proposta normativa condivisa tendente sia al contenimento del contenzioso, sia alla riduzione dei tempi per l'incasso dei crediti.

Visto:

IL SEGRETARIO

(L. Neroni)


Visto:

IL PRESIDENTE

(F. Lotito)


**Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza****Commissione Entrate****NOTA INFORMATIVA****OGGETTO: iniziative per migliorare l'efficacia dell'attività ispettiva e contenere il relativo contenzioso**

Nella riunione dell'11 maggio u.s. la Commissione Entrate ha proseguito l'esame del documento n. 242, avente ad oggetto "attività di vigilanza, analisi dei risultati al 31 dicembre 2004", che è stato predisposto dalla Direzione Centrale Vigilanza ed è stato trasmesso dal C.d.A. in data 9.3.2005.

La Commissione si è soffermata in particolare sulla parte del documento dedicata alle "attività e iniziative 2005" ed ha acquisito le informazioni aggiuntive che sono state fornite in merito dal Direttore Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa, Dr. Stefano Pantalei.

Sono state pertanto approfondite le tematiche relative al Protocollo d'intesa recentemente stipulato tra l'INPS, il Ministero del Lavoro e l'INAIL in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124/2004, attraverso il quale si intende realizzare un modello unificato di verbale ed un codice di comportamento degli ispettori, ma si vuole anche favorire lo scambio di informazioni fra amministrazioni e la formazione professionale degli ispettori.

E' emerso, inoltre, che è al vaglio dell'Istituto l'ipotesi di una preventiva verifica dei verbali ispettivi, rispetto al momento della notificazione, da parte di gruppi di lavoro appositamente costituiti all'interno delle Sedi.

A parere della Commissione sarebbe anche necessario - in questa fase - prevedere la possibilità di chiedere l'audizione ovvero concedere il contraddittorio al debitore, al fine di definire con certezza la natura e la quantità del debito.

La Commissione sottolinea positivamente l'impegno dell'Istituto, che è finalizzato ad incrementare la qualità dell'attività ispettiva e, conseguentemente, a favorire una tendenziale diminuzione del contenzioso.

Per ciò che concerne la quota patologica del contenzioso, legata cioè all'attivazione dei ricorsi con funzione meramente dilatoria, la Commissione evidenzia il duplice contraccolpo negativo che ne deriva all'Istituto, sia per l'aumento del contenzioso, sia per la dilatazione dei tempi di incasso delle somme dovute.

Il Segretario

Nel quadro di un sempre più trasparente rapporto tra l'Istituto e le aziende, la Commissione ritiene di sottoporre al CIV l'ipotesi di una specifica iniziativa orientata a sostenere una proposta normativa dell'Istituto sulle tematiche analizzate.

La Commissione ha pertanto analizzato le problematiche relative al concordato, alla conciliazione giudiziale ed all'acquiescenza del contribuente, istituti derivati dalla normativa fiscale e che si potrebbero traslare nella normativa previdenziale.

1. Concordato

Nell'ambito di sempre più efficaci rapporti tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria è stato introdotto con il D.Lgs: 19 giugno 1997, n. 218 l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con lo scopo di fornire uno strumento snello per incrementare il gettito fiscale e deflazionare il contenzioso tributario per giungere ad una rapida definizione della pretesa tributaria.

Gli obiettivi che erano alla base dell'adozione dell'istituto dell'accertamento con adesione possono essere senz'altro condivisi e ritenuti idonei alla creazione di un rapporto INPS - aziende meno formale e più costruttivo.

Per tale motivo la Commissione ha esaminato nel merito la proposta normativa che la tecnostuttura ha formulato in occasione della preparazione della legge finanziaria 2005 esaminata e fatta propria dal Consiglio di Amministrazione con il documento n. 3 del 4 agosto 2004 ed intende rilanciarla.

In sostanza la richiamata proposta si basa sui seguenti presupposti:

- miglioramento dei rapporti INPS - aziende;
 - certezza del credito/debito contributivo;
 - riduzione del contenzioso;
 - accelerazione degli incassi;
 - miglioramento della economicità derivata dall'incremento delle entrate e da una riduzione dei costi.
- riconoscimento di benefici, quali ad esempio la riduzione delle sanzioni, nel caso di adesione del contribuente all'accertamento effettuato dall'Istituto, attribuendo un carattere di premialità all'efficace risultato della procedura.

Occorre infine ricordare che, in merito al concordato previdenziale, l'Istituto si è fatto più volte promotore di iniziative nei confronti degli organi istituzionali e che, da ultimo, ha formulato una proposta normativa nell'iter di approvazione della legge finanziaria 2005, che tuttavia non ha trovato accoglimento.

n Segre


2. Conciliazione giudiziale

L'articolo 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha introdotto l'istituto della conciliazione giudiziale, con lo scopo di ridurre il contenzioso esistente tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti.

In realtà la conciliazione giudiziale non può realmente definirsi uno strumento alternativo al contenzioso, in quanto trae origine dal rapporto contenzioso già incardinato ed è volta semmai alla sua estinzione mediante un accordo tra le parti del processo anziché attraverso una pronuncia del giudice.

Tenuto conto dei benefici effetti che potrebbero scaturire per le aziende, per gli assicurati e per l'INPS si ritiene che tale istituto possa utilmente essere inserito nell'ordinamento previdenziale.

Per le aziende la conciliazione consentirebbe:

- di evitare i possibili esiti sfavorevoli del giudizio;
- di evitare la prosecuzione della controversia;
- di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/3 dei minimi previsti;
- di definire in tempi rapidi e con certezza il quantum dell'obbligazione contributiva, senza che ciò incida sulle prestazioni da liquidare ai lavoratori.

Per l'Istituto si avrebbero:

- benefici nel ridurre il tempo delle vertenze sospese;
- economie nella gestione delle stesse.

3. Acquiescenza del contribuente

L'acquiescenza all'accertamento consiste nella semplice rinuncia ad agire in opposizione rispetto all'atto impositivo notificato.

Ne consegue come fatto positivo il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/4 dei minimi previsti.

La condizione per ottenere il beneficio della riduzione delle sanzioni è costituita dalla rinuncia alla proposizione del ricorso nonché all'effettuazione del pagamento del quantum derivante dall'accertamento tenendo conto della riduzione, entro i termini per la proposizione del ricorso.

15 giugno 2005

Il Segretario
